

Prot.912/2026

AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Al Sindaco pro tempore Alberto Teso
Al Segretario Generale dott. Davide Alberto Vitelli
Al RPCT
Al Dirigente competente in materia di Patrimonio
PEC: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

AL COMANDO PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA
PEC: VE0550000p@pec.gdf.it

AL REPARTO TECNICO LOGISTICO
AMMINISTRATIVO VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: VE0520000p@pec.gdf.it

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto
PEC: dre_Veneto@pce.agenziademanio.it

ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VENEZIA
Al Prefetto pro tempore dott. Darco Pellos
Al Nucleo di supporto all'ANBSC
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE
E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Al Direttore
Alla Direzione competente
per i beni immobili sequestrati e confiscati
PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

AL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: usg@mailbox.governo.it

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: riesameRPCT@pec.governo.it

e, per conoscenza

AL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: comando.generale@pec.gdf.it

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

ALLA REGIONE DEL VENETO
Al Presidente pro tempore della Giunta regionale
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: INVITO E DIFFIDA. Istanza ALTVELOX prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026 relativa ai rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza. Immobile confiscato alla criminalità organizzata destinato ad alloggio di servizio. Richiamo alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale, del 4 settembre 2026 e alla segnalazione prot. USG n. 10207.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it, richiama integralmente l'istanza prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026, che si allega, con la quale veniva chiesta alle amministrazioni interessate la documentazione necessaria a ricostruire, sulla base degli atti effettivamente formati e detenuti, il procedimento relativo alla destinazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, trasferito al patrimonio del Comune di San Donà di Piave e successivamente indicato quale alloggio di servizio della Guardia di Finanza.

Alla data odierna non risulta pervenuto alcun riscontro da parte delle Autorità e delle Amministrazioni destinatarie dell'a precedente istanza, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento.

La richiesta era stata formulata in via principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, per quanto applicabile, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuando in maniera puntuale gli atti richiesti a ciascuna amministrazione e precisando espressamente che, qualora determinati documenti non fossero stati formati o detenuti, sarebbe stata sufficiente una specifica attestazione in tal senso, così come era stata richiesta l'applicazione dell'accesso parziale mediante oscuramento delle sole informazioni eventualmente sottratte alla conoscibilità.

Alla precedente istanza si è successivamente aggiunto un elemento istituzionale che rende ormai difficilmente comprensibile l'assenza di un riscontro compiuto. Con comunicazione del 4 settembre 2026, l'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli eventuali seguiti di competenza,

la segnalazione di ALTVELOX concernente proprio i rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza, richiamando il prot. USG n. 10207.

Non si tratta quindi più soltanto di una richiesta proveniente dall'Associazione rimasta affidata ai singoli uffici destinatari, poiché la questione è stata formalmente presa in carico anche dall'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza. Proprio per questo appare ancora meno giustificabile che, a distanza di oltre un mese dalla richiesta originaria, non sia stato fornito un riscontro idoneo a consentire di comprendere quali documenti esistano, quali amministrazioni li detengano, quali siano già ostensibili e quali, eventualmente, si ritenga di sottrarre all'accesso sulla base di una specifica e motivata disposizione normativa.

L'istanza del 12 agosto indicava espressamente il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013 e, per la parte soggetta alla disciplina dell'accesso documentale, dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Alla data odierna tale termine risulta decorso, salvo che una delle amministrazioni destinatarie abbia formalmente disposto e comunicato una sospensione nei casi consentiti dalla legge, circostanza che allo stato non risulta essere stata portata a conoscenza di ALTVELOX.

Non può essere considerata una risposta la mera circolazione interna o interistituzionale della richiesta, né il semplice inoltro ad altra amministrazione esaurisce l'obbligo dell'ufficio che detenga, anche soltanto in parte, gli atti richiesti. Ogni destinatario è chiamato a pronunciarsi rispetto alla documentazione effettivamente detenuta, indicando chiaramente ciò che viene trasmesso, ciò che non esiste, ciò che è detenuto da altro soggetto pubblico e le eventuali ragioni normative che impediscano l'ostensione integrale o parziale.

Per tali ragioni ALTVELOX invita e formalmente diffida ciascuna amministrazione destinataria, per quanto di rispettiva competenza, a fornire entro 24 ore dal ricevimento della presente un riscontro concreto alla richiesta già formulata, mediante trasmissione degli atti disponibili oppure mediante una comunicazione puntuale che indichi lo stato del procedimento, l'ufficio responsabile, l'eventuale presenza di controinteressati, le ragioni di una eventuale sospensione e i documenti che non risultino formati o detenuti.

Il termine viene assegnato quale ultimo termine di sollecito successivo alla scadenza del procedimento originario e non pretende evidentemente di sostituire i termini stabiliti dalla legge, che risultano già richiamati nell'istanza del 12 agosto. Serve piuttosto a consentire alle amministrazioni interessate di porre immediatamente rimedio alla perdurante assenza di una definizione formale della richiesta prima che ALTVELOX proceda nelle sedi previste dall'ordinamento.

In mancanza di riscontro entro il termine indicato, l'Associazione riterrà definitivamente maturata l'inerzia amministrativa per quanto di competenza di ciascun destinatario e procederà senza ulteriore preavviso alle iniziative previste in materia di accesso civico generalizzato e accesso documentale, compresa la richiesta di riesame al competente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché a sottoporre la documentazione e la sequenza dei riscontri o delle omissioni agli organi competenti affinché ciascuno possa effettuare le valutazioni rientranti nelle proprie attribuzioni.

Si chiede inoltre all'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già provveduto alla trasmissione della segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze, di voler acquisire agli atti anche la presente diffida e di verificare l'esito dei seguiti di competenza richiesti con la propria comunicazione del 4 settembre 2026, dando notizia ad ALTVELOX dell'eventuale riscontro ricevuto.

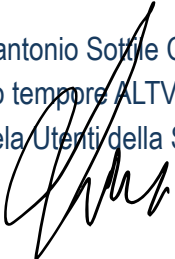
Ogni comunicazione e ogni documento dovranno essere trasmessi esclusivamente al domicilio digitale dell'Associazione, PEC altvelox@legalmail.it.

ALLEGATI:

1. Istanza ALTVELOX prot. n. 782/2026 del 12 agosto 2026.
2. Comunicazione della Presidenza Consiglio dei Ministri - Ufficio del Segretario Generale del 4 settembre 2026.
3. Documento di identità di Sottile Cervini Gianantonio.

Roma, 16 settembre 2026.

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Prot. 782/2026

AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Al Sindaco pro tempore Alberto Teso
Al Segretario Generale dott. Davide Alberto Vitelli
Al RPCT
Al Dirigente competente in materia di Patrimonio
PEC: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

AL COMANDO PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA
anche per il successivo inoltro alla Compagnia della Guardia di
Finanza di San Donà di Piave
PEC: VE0550000p@pec.gdf.it

AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: VE0520000p@pec.gdf.it

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
Alla c.a. della Direzione Regionale Veneto
PEC: dre_Veneto@pce.agenziademanio.it

ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VENEZIA
Alla c.a. del Prefetto pro tempore dott. Darco Pellos
Alla c.a. del Nucleo di supporto all'ANBSC
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – ANBSC
Alla c.a. del Direttore
Alla c.a. della Direzione competente per i beni immobili sequestrati e
confiscati
PEC: agenzia.nazionale@pec.anbisc.it

e, per conoscenza

AL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: comando.generale@pec.gdf.it

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

AL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: usg@mailbox.governo.it

ALLA REGIONE DEL VENETO
Alla c.a. del Presidente pro tempore della Giunta regionale
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Istanza coordinata di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e, per quanto applicabile, di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Immobile confiscato alla criminalità organizzata indicato pubblicamente come trasferito al Comune di San Donà di Piave e del quale è stata annunciata la destinazione ad alloggio di servizio della Guardia di Finanza. Conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo nel maggio 2024 e successiva richiesta di disponibilità immobiliare secondo le informazioni rese pubbliche. Richiesta di acquisizione degli atti necessari alla ricostruzione dei relativi procedimenti.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, C.F. 93064060259, con domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it,

PREMESSO

che sono state recentemente rese pubbliche informazioni concernenti la destinazione di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata, successivamente acquisito al patrimonio del Comune di San Donà di Piave, all'utilizzo quale alloggio di servizio della Guardia di Finanza, mediante un rapporto che prevederebbe il pagamento al Comune di un canone definito "agevolato" e il successivo impiego delle relative entrate per finalità sociali;

che, secondo quanto pubblicamente rappresentato, la vicenda avrebbe avuto origine da una richiesta formulata dalla Guardia di Finanza e avrebbe successivamente coinvolto anche l'Agenzia del Demanio, circostanza che rende necessario acquisire gli atti eventualmente formati o detenuti dalle amministrazioni interessate al fine di ricostruire il procedimento concretamente seguito, la compatibilità dell'utilizzazione annunciata con la destinazione

impressa al bene, le condizioni economiche previste e il titolo giuridico individuato per la sua messa a disposizione;

che il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, in particolare, l'art. 48, comma 3, lett. c), contempla, tra le modalità di destinazione degli immobili confiscati, il loro trasferimento per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria al patrimonio indisponibile del Comune nel quale l'immobile è situato, assoggettandone destinazione, utilizzazione e gestione agli specifici vincoli e obblighi previsti dalla medesima disposizione;

che, proprio in considerazione della particolare natura del bene e della funzione pubblica connessa al riutilizzo dei patrimoni sottratti alla criminalità organizzata, appare di interesse pubblico conoscere il procedimento concretamente seguito, senza che la presente istanza presupponga alcun giudizio preventivo sulla legittimità della destinazione individuata dal Comune o sull'utilizzo dell'immobile da parte della Guardia di Finanza;

che l'accesso viene pertanto esercitato in via principale ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, al fine di consentire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'impiego delle risorse e del patrimonio pubblico e sulla coerenza della gestione del bene con la particolare disciplina stabilita dal Codice antimafia e, per quanto ne ricorrano i presupposti, anche ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184,

SULLA LEGITTIMAZIONE E SULL'INTERESSE DI ALTVELOX ALL'ACCESSO

La presente istanza è proposta da ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada non quale espressione di un interesse meramente esplorativo o di una generica curiosità nei confronti dell'attività amministrativa del Comune di San Donà di Piave, ma nell'ambito di una concreta e ormai articolata attività istituzionale dell'Associazione che, da tempo, interessa direttamente l'azione amministrativa dell'Ente, l'attività sanzionatoria svolta mediante dispositivi elettronici di rilevazione della velocità, la destinazione dei relativi proventi, l'impiego delle risorse pubbliche e i rapporti intercorsi tra il Comune e altre amministrazioni dello Stato, tra le quali la Guardia di Finanza.

Sotto un primo profilo, la richiesta è formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, disposizione che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 5-bis del medesimo decreto. Per tale forma di accesso non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata né la dimostrazione di uno specifico interesse personale, essendo l'istituto

preordinato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

La particolare natura del procedimento oggetto della presente istanza rafforza tale esigenza conoscitiva, trattandosi della gestione e della destinazione di un immobile definitivamente sottratto alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio pubblico e sottoposto alla disciplina speciale prevista dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La conoscibilità degli atti relativi alla destinazione del bene, al titolo attraverso il quale esso viene posto nella disponibilità della Guardia di Finanza, alla determinazione del canone indicato pubblicamente come agevolato, alle valutazioni di congruità e alla destinazione delle somme percepite riguarda direttamente le modalità con le quali un bene confiscato viene restituito alla collettività e amministrato nel rispetto del vincolo pubblicistico derivante dalla confisca.

Anche qualora una delle Amministrazioni destinatarie ritenga di esaminare, in tutto o in parte, la presente domanda secondo la disciplina dell'accesso documentale prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ALTVELOX è comunque titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione specificamente collegata alla documentazione richiesta.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, quando l'accesso documentale è esercitato da un'associazione portatrice di interessi diffusi, non è configurabile una legittimazione generale derivante dalla sola previsione statutaria, dovendo invece la documentazione richiesta risultare effettivamente necessaria o, quanto meno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 14 dicembre 2021, n. 8333. Lo Statuto effettivamente qualifica ALTVELOX quale associazione nazionale dei consumatori utenti della strada.

Nel caso in esame il collegamento non è astratto, né è stato costruito successivamente alla conoscenza della vicenda relativa all'immobile confiscato.

ALTVELOX ha infatti già promosso, nel corso del tempo, una pluralità di denunce, esposti, istanze di accesso e richieste di verifica aventi ad oggetto atti e attività direttamente riferibili al Comune di San Donà di Piave e, in alcuni casi, iniziative e provvedimenti riconducibili alla posizione istituzionale del Sindaco pro tempore Alberto Teso.

Con particolare riferimento all'attività di accertamento elettronico della velocità, risultano iniziative formalmente assunte da ALTVELOX in data 21 ottobre 2024, 17 dicembre 2024, 26 aprile 2025, 10 giugno 2025, 18 settembre 2025 e 22 dicembre 2025, attraverso le quali l'Associazione ha chiesto alle diverse Autorità interessate di verificare i titoli tecnici e amministrativi posti a fondamento dell'impiego dei dispositivi utilizzati dal Comune, la loro

effettiva conformità alla disciplina sull'omologazione, i presupposti delle postazioni, la regolarità degli accertamenti e i conseguenti effetti economici sull'Ente e sui cittadini.

Le contestazioni hanno riguardato, tra l'altro, i rilevatori identificati negli atti acquisiti come VRS-EVO-T12-5-RS4, matricole n. 709 e n. 710, rispetto ai quali la documentazione precedentemente esaminata richiama il decreto ministeriale n. 271 dell'11 luglio 2023 quale titolo di approvazione, mentre ALTVELOX ha ripetutamente chiesto di conoscere e verificare il distinto titolo di omologazione e la corrispondenza dei singoli esemplari concretamente impiegati al prototipo ministeriale.

La questione ha assunto anche un rilevante contenuto economico. Dalle relazioni annuali trasmesse dal Comune per il periodo 2021-2025 risultano dichiarati proventi complessivi per violazioni al Codice della strada pari a euro 7.327.699,10, dei quali euro 4.485.034,18 riferiti alle violazioni dei limiti di velocità. Si tratta di importi di consistenza tale da rendere evidente che le verifiche richieste dall'Associazione non riguardano un episodio isolato, ma un'attività amministrativa continuativa capace di incidere in misura significativa sul bilancio comunale e, specularmente, sulla posizione economica di una pluralità di utenti della strada.

La sopravvenienza del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, non ha fatto venir meno l'interesse dell'Associazione alla verifica documentale delle apparecchiature concretamente utilizzate e degli atti sui quali il Comune fonda la prosecuzione dell'attività sanzionatoria, trattandosi di questioni già oggetto delle precedenti iniziative di ALTVELOX e direttamente incidenti sugli utenti della strada.

ALTVELOX non assume pertanto come dato acquisito che il semplice richiamo al D.M. n. 125/2026 risolva automaticamente ogni questione relativa alle apparecchiature comunali, ma chiede che sia documentalmente dimostrata la riferibilità della disciplina transitoria ai singoli esemplari utilizzati. Anche tale profilo conferma l'esistenza di un interesse associativo attuale alla conoscenza degli atti amministrativi e tecnici dai quali continuano a derivare accertamenti sanzionatori e introiti per il Comune.

Il rapporto tra ALTVELOX e l'Amministrazione comunale di San Donà di Piave ha inoltre assunto una dimensione giudiziaria direttamente collegata alle medesime contestazioni che costituiscono parte dell'attività istituzionale svolta dall'Associazione.

In data 5 novembre 2024 il Sindaco Alberto Teso presentava denuncia-querela nei confronti del Presidente di ALTVELOX in relazione alle iniziative, alle denunce e alle comunicazioni riguardanti, tra gli altri profili, l'utilizzo degli autovelox comunali. Da tale iniziativa ha avuto origine il procedimento iscritto presso l'Autorità giudiziaria di Belluno, nell'ambito del quale, a seguito della richiesta di archiviazione, risulta essere stata proposta opposizione dall'avvocato Martina Teso nell'interesse del Sindaco della Città di San Donà, Alberto Teso.

Negli atti relativi a tale fase processuale l'Avv. Martina Teso risulta indicata quale difensore dell'Avv. Alberto Teso sempre in qualità di sindaco. Nei precedenti atti dell'Associazione la professionista è stata indicata, salvo diversa risultanza documentale, quale sorella del Sindaco e operante nell'ambito del medesimo studio professionale. La circostanza non viene richiamata per sindacare la libera scelta del difensore, né per attribuire al rapporto familiare un significato di per sé irregolare, ma esclusivamente perché ALTVELOX aveva già ritenuto necessario chiarire documentalmente se l'attività difensiva fosse rimasta integralmente nella sfera personale dell'interessato oppure avesse determinato, direttamente o indirettamente, atti o oneri riconducibili all'Amministrazione comunale.

A tale scopo l'Associazione aveva richiesto al Comune copia di eventuali deliberazioni, determine, atti di conferimento dell'incarico, autorizzazioni, impegni di spesa, preventivi, fatture, mandati di pagamento, liquidazioni, rimborsi, polizze di tutela legale e ogni altro documento idoneo a chiarire se l'attività difensiva avesse comportato un intervento dell'Ente.

Il Comune, con nota prot. n. 0003635/2026 del 22 gennaio 2026, ha rappresentato che l'iniziativa giudiziaria sarebbe stata assunta da Alberto Teso "a titolo strettamente personale e non nella carica di Sindaco", escludendo il coinvolgimento di strumenti o risorse dell'Amministrazione comunale e dichiarando di non essere in possesso della documentazione richiesta. ALTVELOX prende atto di tale riscontro e, conseguentemente, non afferma l'esistenza di fatture, impegni di spesa, liquidazioni, rimborsi o altri oneri sostenuti dal Comune, non disponendo di elementi documentali che consentano una simile conclusione.

La vicenda conserva tuttavia rilievo ai fini della presente istanza sotto un profilo diverso, poiché la denuncia-querela e la successiva attività processuale traggono origine da contestazioni formulate dall'Associazione nei confronti dell'attività amministrativa e sanzionatoria del Comune. Non si tratta pertanto, con riferimento alla posizione di ALTVELOX, di una controversia estranea alle attività associative, essendo il procedimento sorto proprio in conseguenza delle denunce, degli accessi agli atti e delle comunicazioni attraverso le quali l'Associazione aveva chiesto verifiche sull'impiego degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità e sulla gestione delle relative entrate.

A questo quadro si aggiunge il tema della gestione delle risorse comunali. Da dichiarazioni attribuite al Sindaco e pubblicate dalla stampa nel luglio 2026 risulta che il Comune organizza circa duecento appuntamenti ed eventi ogni anno, distribuiti tra il centro cittadino, il teatro, il centro culturale, le piazze, il parco fluviale, il museo e le frazioni, comprendendo iniziative cinematografiche, concerti, rappresentazioni teatrali, incontri culturali, mostre e ulteriori manifestazioni.

ALTVELOX non assume il numero o la frequenza di tali iniziative quale indice di irregolarità e non contesta la facoltà dell'Amministrazione di destinare risorse alla promozione culturale,

turistica e sociale del territorio. Il dato assume tuttavia rilievo sotto il profilo della trasparenza finanziaria, poiché un programma di tale ampiezza presuppone normalmente l'adozione di atti relativi ad affidamenti, forniture, servizi, utilizzo di strutture, sicurezza, comunicazione, personale e altre prestazioni, mentre le sole dichiarazioni pubbliche non consentono di conoscere il costo complessivo delle iniziative, i capitoli di bilancio interessati, la provenienza delle risorse, l'eventuale presenza di contributi pubblici o privati, sponsorizzazioni, introiti da biglietteria o altre forme di compartecipazione economica.

Non viene affermato che tali spese siano prive di copertura finanziaria, né che siano sostenute mediante i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada. Una simile conclusione non sarebbe possibile in assenza degli atti contabili. Proprio per questa ragione, tuttavia, la conoscenza delle fonti di finanziamento, dei vincoli gravanti sulle entrate e della concreta destinazione delle risorse assume rilievo per un'Associazione che ha già formalmente investito le Autorità competenti della verifica dei proventi sanzionatori dichiarati dal Comune e del loro effettivo utilizzo.

ALTVELOX ha infatti già sottoposto alla Guardia di Finanza un articolato esposto concernente il Comune di San Donà di Piave, chiedendo approfondimenti contabili, amministrativi, contrattuali e finanziari sulla consistenza dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada, sulla loro destinazione, sui rapporti contrattuali connessi ai servizi di accertamento e sulla corrispondenza tra le somme dichiarate nelle relazioni ministeriali e le effettive movimentazioni di bilancio.

La successiva conoscenza dell'esistenza di un rapporto istituzionale e patrimoniale tra il medesimo Comune e la Guardia di Finanza, avente ad oggetto la disponibilità in favore del Corpo di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio comunale, assume pertanto un rilievo concreto rispetto ad attività associative e richieste di verifica già formalmente avviate.

A ciò si aggiunge il conferimento, nel maggio 2024, della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza e la notizia secondo cui, nel successivo mese di giugno, sarebbe stata rappresentata al Comune l'esigenza di reperire immobili destinati ad alloggi di servizio. ALTVELOX non attribuisce alla mera successione temporale alcun significato ulteriore rispetto a quello oggettivamente ricavabile dalle date e non prospetta, allo stato, l'esistenza di un collegamento tra le due iniziative. L'interesse dell'Associazione è precisamente quello di acquisire gli atti necessari a stabilire quando siano effettivamente iniziate le interlocuzioni relative alle esigenze immobiliari del Corpo, quando sia stato individuato lo specifico appartamento confiscato e se i rispettivi procedimenti si siano sviluppati in maniera autonoma.

La documentazione oggetto della presente istanza assume quindi una funzione concreta e immediata rispetto a vicende amministrative nelle quali ALTVELOX è già formalmente intervenuta e consente di ricostruire, sulla base di atti ufficiali, la natura e la cronologia dei rapporti instaurati tra le amministrazioni coinvolte, distinguendo gli elementi documentalmente accertabili dalle informazioni diffuse mediante dichiarazioni pubbliche o organi di stampa.

Non viene esercitato un controllo generalizzato e indistinto sull'operato del Comune. La richiesta è circoscritta a uno specifico immobile confiscato, al procedimento relativo alla sua destinazione, a un determinato rapporto istituzionale e patrimoniale con la Guardia di Finanza e a una sequenza temporale definita, il tutto inserito in un rapporto già esistente tra ALTVELOX e le amministrazioni interessate, caratterizzato da precedenti denunce, esposti, istanze di accesso e richieste di verifica.

La conoscenza dei documenti richiesti è pertanto necessaria affinché ALTVELOX possa svolgere ogni successiva valutazione sulla base degli atti amministrativi effettivamente formati, evitando supposizioni o ricostruzioni fondate su informazioni incomplete, e verificare il rispetto della disciplina relativa ai beni confiscati, delle regole sull'impiego e sulla rendicontazione delle risorse pubbliche e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Sussiste, pertanto, sia il presupposto generale previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, che rende l'accesso civico generalizzato esercitabile senza necessità di una particolare qualificazione soggettiva, sia, in via concorrente, il collegamento diretto, concreto e attuale richiesto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, atteso che gli atti richiesti risultano specificamente funzionali alla comprensione e alla prosecuzione di attività istituzionali già intraprese dall'Associazione nei confronti delle amministrazioni direttamente coinvolte.

Un eventuale diniego fondato genericamente sull'asserita carenza di legittimazione di ALTVELOX dovrebbe pertanto confrontarsi distintamente con i presupposti delle due forme di accesso esercitate e, quanto all'accesso documentale, con la sequenza delle iniziative già formalmente promosse dall'Associazione e con lo specifico collegamento esistente tra tali attività e i procedimenti amministrativi cui si riferiscono i documenti richiesti.

PRECISAZIONE SULL'OGGETTO E SULLA DELIMITAZIONE DELLA RICHIESTA

ALTVELOX intende circoscrivere la presente istanza ai soli documenti indispensabili per ricostruire, attraverso fonti amministrative ufficiali, due procedimenti temporalmente ravvicinati e verificare se essi siano rimasti completamente autonomi o se, al momento del

conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza deliberato nel maggio 2024, fossero già state avviate interlocuzioni relative alle esigenze immobiliari della medesima amministrazione.

Secondo le informazioni pubblicamente diffuse, nel giugno 2024 la Guardia di Finanza avrebbe infatti rappresentato al Comune di San Donà di Piave l'esigenza di individuare immobili da destinare ad alloggi di servizio. Tale richiesta avrebbe successivamente condotto alla individuazione di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata, già trasferito al patrimonio comunale, che verrebbe oggi messo a disposizione del Corpo mediante corresponsione di un canone indicato come agevolato.

La successione cronologica tra il conferimento della cittadinanza onoraria e la richiesta relativa agli immobili non costituisce, di per sé, elemento dal quale possa desumersi l'esistenza di alcun rapporto tra le due iniziative. ALTVELOX non formula tale affermazione. Proprio per evitare ricostruzioni fondate su semplici coincidenze temporali, appare necessario acquisire gli atti capaci di stabilire date, soggetti coinvolti e contenuto delle interlocuzioni.

La richiesta viene pertanto intenzionalmente limitata ai documenti di seguito individuati, escludendo ogni acquisizione indiscriminata di corrispondenza, agende, documentazione interna o informazioni operative della Guardia di Finanza non pertinenti all'oggetto.

A. DOCUMENTI RICHIESTI AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE

Al Comune, quale proprietario e amministrazione che ha gestito il bene confiscato e deliberato la cittadinanza onoraria, si richiedono esclusivamente:

1. copia integrale della proposta e della deliberazione del Consiglio comunale, completa degli allegati e dei pareri eventualmente acquisiti, con la quale nel maggio 2024 è stata conferita la cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza;
2. copia delle comunicazioni protocollate intercorse tra il Comune e la Guardia di Finanza, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2024, limitatamente a quelle aventi ad oggetto il conferimento della cittadinanza onoraria, le celebrazioni istituzionali connesse e la disponibilità o ricerca di immobili o alloggi di servizio;
3. copia della prima richiesta, formalmente acquisita al protocollo comunale, con la quale la Guardia di Finanza abbia rappresentato l'esigenza di reperire un immobile o un alloggio di servizio nel territorio di San Donà di Piave, comprese eventuali comunicazioni anteriori qualora dalla stessa richiesta risulti che l'esigenza fosse già stata precedentemente rappresentata;
4. copia dell'atto o della comunicazione con cui, per la prima volta, sia stato individuato o proposto quale possibile soluzione lo specifico appartamento confiscato alla criminalità

- organizzata, con indicazione della data e del soggetto che ne abbia prospettato l'utilizzazione;
5. copia del provvedimento ANBSC con il quale il bene è stato destinato e trasferito al Comune, limitatamente alle parti dalle quali risultino identificazione dell'immobile, destinazione impressa al bene e condizioni o vincoli posti a carico dell'Ente;
 6. copia delle comunicazioni intercorse con ANBSC, Prefettura di Venezia e Agenzia del Demanio concernenti la possibilità di destinare lo specifico immobile alla Guardia di Finanza, comprese le eventuali autorizzazioni, assensi, prese d'atto o nulla osta;
 7. copia della stima o valutazione utilizzata per individuare il valore locativo dell'immobile e dell'atto dal quale risultino l'importo del canone concordato, i criteri attraverso i quali lo stesso sia stato qualificato o determinato come agevolato e l'eventuale parere di congruità dell'Agenzia del Demanio;
 8. copia dell'atto comunale che approva definitivamente la messa a disposizione dell'immobile alla Guardia di Finanza e copia del contratto, convenzione, concessione o diverso titolo giuridico già sottoscritto o, qualora non ancora perfezionato, del relativo schema approvato, limitatamente alle clausole concernenti durata, canone, spese, manutenzione, destinazione dell'immobile e impiego dei proventi percepiti dal Comune.

B. DOCUMENTI RICHIESTI ALLA GUARDIA DI FINANZA

Al Comando Provinciale di Venezia e al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto, ciascuno per i documenti effettivamente detenuti e senza duplicazioni, si richiedono esclusivamente:

1. copia della prima richiesta o nota, risalente al giugno 2024 o ad altra data antecedente, con la quale sia stata formalmente rappresentata al Comune di San Donà di Piave l'esigenza di individuare uno o più immobili da destinare ad alloggio di servizio;
2. copia dell'atto amministrativo, relazione di fabbisogno o altro documento con il quale sia stata formalmente individuata e motivata l'esigenza logistica o abitativa posta alla base della richiesta, con oscuramento di ogni informazione operativa o relativa alla sicurezza non necessaria alla comprensione della scelta amministrativa;
3. copia delle comunicazioni intercorse con il Comune di San Donà di Piave nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2024, esclusivamente nella parte in cui riguardino il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo, le relative iniziative istituzionali e la contestuale o successiva richiesta di immobili o alloggi di servizio;
4. copia dell'atto con il quale la Guardia di Finanza abbia manifestato interesse o assenso rispetto allo specifico appartamento confiscato successivamente individuato dal Comune e delle comunicazioni con l'Agenzia del Demanio concernenti l'idoneità dell'immobile e le condizioni economiche della sua utilizzazione;

5. copia dell'atto con cui sia stato approvato il canone o il diverso corrispettivo, autorizzata la relativa spesa e approvata la stipulazione del contratto, convenzione o altro titolo mediante il quale l'immobile verrà posto nella disponibilità della Guardia di Finanza.

Non vengono richiesti dati riguardanti consistenza organica, identità dei militari destinati all'alloggio, organizzazione dei servizi, dispositivi di sicurezza, modalità operative o altre informazioni estranee alla verifica amministrativa e patrimoniale oggetto dell'istanza.

C. DOCUMENTI RICHIESTI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE VENETO

All'Agenzia del Demanio si richiedono esclusivamente:

1. copia della richiesta con la quale il Comune o la Guardia di Finanza ha interessato per la prima volta la Direzione Regionale Veneto in relazione allo specifico appartamento;
2. copia della relazione, stima o valutazione effettuata sull'immobile e del parere di congruità relativo al canone o al diverso corrispettivo previsto;
3. copia dell'eventuale nulla osta, autorizzazione o atto conclusivo con il quale sia stata ritenuta procedibile la messa a disposizione dell'immobile alla Guardia di Finanza;
4. copia delle sole comunicazioni con Comune e Guardia di Finanza necessarie a comprendere la determinazione del canone agevolato e il titolo giuridico individuato per l'utilizzazione del bene.

D. DOCUMENTI RICHIESTI ALL'ANBSC

All'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si richiedono esclusivamente:

1. copia del provvedimento di destinazione e trasferimento dello specifico immobile al Comune di San Donà di Piave, con particolare riferimento alla destinazione impressa al bene e agli obblighi posti a carico dell'Ente territoriale;
2. copia di eventuali richieste o comunicazioni ricevute dal Comune, dalla Prefettura, dall'Agenzia del Demanio o dalla Guardia di Finanza concernenti la successiva destinazione dell'immobile ad alloggio di servizio;
3. copia dell'eventuale atto con il quale l'ANBSC abbia autorizzato, assentito, preso atto o comunque valutato tale nuova utilizzazione, ovvero attestazione dell'assenza, presso l'Agenzia, di atti di tale natura.

E. DOCUMENTI RICHIESTI ALLA PREFETTURA DI VENEZIA – NUCLEO DI SUPPORTO ALL'ANBSC

Alla Prefettura di Venezia si richiede esclusivamente di trasmettere copia degli eventuali atti, verbali o comunicazioni detenuti dal Nucleo di supporto all'ANBSC concernenti lo specifico immobile e la sua destinazione alla Guardia di Finanza, oppure di attestare, in assenza di tali documenti, che il Nucleo non è stato interessato della vicenda.

FINALITÀ DELLA RICHIESTA E COLLEGAMENTO TRA I DUE PROCEDIMENTI

La documentazione richiesta è stata circoscritta agli atti strettamente necessari per ricostruire, sulla base di elementi amministrativi verificabili, la successione temporale dei procedimenti interessati e i rapporti intercorsi tra le amministrazioni coinvolte.

In particolare, ALTVELOX intende accertare quando sia stato avviato il procedimento per il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza; quando sia stata rappresentata per la prima volta al Comune di San Donà di Piave l'esigenza di disporre di un immobile da destinare ad alloggio di servizio; in quale momento sia stato individuato lo specifico appartamento confiscato alla criminalità organizzata; quali amministrazioni siano intervenute nella relativa istruttoria e attraverso quale procedimento siano state definite la forma giuridica dell'utilizzazione e le condizioni economiche, compreso il canone pubblicamente indicato come agevolato.

Non viene richiesto alle amministrazioni destinatarie di esprimere giudizi, fornire spiegazioni ulteriori rispetto a quelle contenute negli atti o predisporre nuove elaborazioni. L'interesse dell'Associazione è rivolto esclusivamente alla documentazione già formata e detenuta dalla quale sia possibile ricostruire oggettivamente tali circostanze.

La vicinanza temporale tra il conferimento della cittadinanza onoraria e la successiva richiesta relativa agli alloggi di servizio non viene assunta da ALTVELOX quale elemento dimostrativo di un collegamento tra le due iniziative. Proprio per evitare conclusioni fondate su coincidenze cronologiche o informazioni incomplete, appare necessario acquisire gli atti dai quali possa risultare se i due procedimenti siano sorti e si siano sviluppati autonomamente oppure se, al momento del conferimento del riconoscimento, fossero già in corso interlocuzioni concernenti le esigenze immobiliari della Guardia di Finanza.

Qualora la documentazione dimostri la piena autonomia temporale e procedimentale delle due vicende, tale circostanza consentirà di escludere documentalmente ogni collegamento. Qualora, invece, emergano interlocuzioni anteriori o contestuali, il relativo significato potrà

essere valutato esclusivamente sulla base del loro effettivo contenuto, senza anticipare conclusioni che, allo stato, ALTVELOX non formula.

L'interesse alla conoscenza assume inoltre carattere concreto e attuale in ragione delle iniziative già intraprese dall'Associazione con riferimento al Comune di San Donà di Piave e delle verifiche già richieste alla Guardia di Finanza su atti amministrativi, contrattuali, contabili e finanziari riferibili allo stesso Ente. La ricostruzione della natura e della cronologia dei rapporti istituzionali e patrimoniali successivamente instaurati tra le due amministrazioni risulta pertanto direttamente collegata ad attività associative già formalmente avviate.

CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte, ALTVELOX chiede che ciascuna Amministrazione destinataria provveda al riscontro della presente istanza con riferimento agli atti dalla stessa formati o detenuti, trasmettendo la documentazione richiesta in formato digitale all'indirizzo PEC altvelox@legalmail.it.

Qualora taluni documenti risultino nella disponibilità esclusiva di altra amministrazione o di altro soggetto pubblico, si chiede di darne indicazione, ove conosciuta, precisando l'ente presso il quale gli stessi risultino detenuti. Qualora, invece, determinati atti non risultino formati o detenuti, si chiede che tale circostanza venga espressamente comunicata nel riscontro.

Nell'ipotesi in cui singoli documenti contengano dati o informazioni sottratti all'accesso, ovvero la cui divulgazione possa determinare uno dei pregiudizi concretamente individuati dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, si chiede di applicare il principio dell'accesso parziale previsto dal comma 4 della medesima disposizione, mediante oscuramento delle sole parti effettivamente interessate dal limite e trasmissione della restante documentazione. L'eventuale limitazione o diniego dovrà pertanto essere riferito ai singoli documenti o alle specifiche informazioni interessate e adeguatamente motivato.

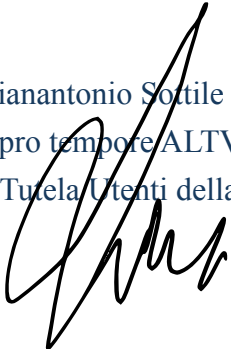
Si richiama il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato, fatta salva l'eventuale sospensione prevista dal comma 5 della medesima disposizione in presenza di controinteressati. Per la parte della richiesta esaminata secondo la disciplina dell'accesso documentale, il procedimento deve parimenti concludersi nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 184/2006, ferme restando le disposizioni applicabili in caso di richiesta irregolare o incompleta.

ALTVELOX non formula allo stato alcuna contestazione preventiva in ordine alla legittimità dei provvedimenti adottati, né prospetta l'esistenza di rapporti impropri o condizionamenti tra le amministrazioni coinvolte. La presente istanza è finalizzata precisamente ad acquisire gli elementi documentali necessari affinché ogni successiva valutazione possa essere fondata sugli atti effettivamente formati e non su informazioni parziali, comunicazioni pubbliche o mere supposizioni.

All'esito dell'esame della documentazione acquisita, ALTVELOX si riserva ogni ulteriore iniziativa consentita dall'ordinamento che risulti giustificata dagli elementi oggettivamente emersi.

Roma, 12 agosto 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada





Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle
finanze

Via Pec

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

e, p.c.:

Al sig. Gianantonio Sottile Cervini, Presidente pro
tempore di ALTVELOX – Associazione Nazionale
Tutela Utenti della Strada

Via Pec

altvelox@legalmail.it

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri

(per interoperabilità)

**OGGETTO: Segnalazione dell'Associazione ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti
della Strada concernente i rapporti istituzionali e patrimoniali tra il Comune di San
Donà di Piave e la Guardia di Finanza (prot. USG n. 10207 del 11 agosto 2026).**

Si trasmette, per gli eventuali seguiti di competenza, la segnalazione indicata in oggetto.

Roma 04-09-2026 | 19:37:02 CEST

IL CAPO DELL'UFFICIO
Maria Barilà

Maria Barilà



#SanDonà – Appartamento confiscato alla criminalità diventa alloggio per la Guardia di Finanza

Un appartamento confiscato alla criminalità organizzata diventerà un alloggio di servizio per la Guardia di Finanza. È il risultato dell'accordo raggiunto a San Donà di Piave, che consentirà di recuperare l'immobile per una finalità pubblica e, allo stesso tempo, creare le condizioni per rafforzare la presenza delle Fiamme Gialle in città.

L'appartamento si trova al terzo piano di un condominio del centro ed era stato trasferito alcuni anni fa al patrimonio comunale dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Proprio la sua collocazione aveva però reso poco funzionale un utilizzo diretto per attività associative o servizi sociali.

La soluzione è arrivata dopo la richiesta avanzata nel giugno 2024 dalla Guardia di Finanza, alla ricerca di immobili da destinare ad alloggi per il personale in previsione di future assegnazioni. Dopo diversi mesi di confronto tra Comune, Guardia di Finanza e Agenzia del Demanio, è stato quindi raggiunto l'accordo.

Il Comune concederà l'appartamento alle Fiamme Gialle a un canone agevolato, i cui proventi dovranno essere destinati a finalità sociali.

L'operazione avrà inoltre una ricaduta sulla caserma di piazza Rizzo. La disponibilità di un alloggio autonomo nel centro cittadino consentirà infatti di liberare spazi all'interno della struttura, creando le condizioni per accogliere ulteriori militari.

«L'aspetto più importante – sottolinea il sindaco Alberto Teso – è che un bene un tempo appartenuto alla criminalità organizzata viene oggi utilizzato per sostenere concretamente la presenza dello Stato e delle Forze dell'ordine sul nostro territorio.

Un risultato ottenuto attraverso un lavoro non semplice, durato diversi mesi, che dimostra come la collaborazione istituzionale possa produrre effetti molto concreti, recuperare e valorizzare un patrimonio pubblico e sostenere l'attività della Guardia di Finanza».

(Nella foto il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza, nel 2024) **Vedi meno**



66



14



5





[Home](#) > [Cronaca](#)

San Donà, l'alloggio confiscato alla criminalità organizzata ospiterà i finanziari

L'appartamento al terzo piano di un condominio del centro sarà concesso come alloggio di servizio a canone agevolato. Per il Comune un modo concreto di valorizzare il patrimonio sottratto alla criminalità organizzata

11

agosto
2026

2' di
lettura



Alloggio per finanziari nell'appartamento sequestrato alla criminalità organizzata



Il Comune di San Donà firma un accordo con la Guardia di Finanza che consente di dare una destinazione concreta e utile a un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

Advertisement

Il bene confiscato

«Si tratta», spiega il sindaco Alberto Teso, «di un appartamento situato nel centro di San Donà, trasferito alcuni anni fa al patrimonio del Comune dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, affinché venisse utilizzato per finalità di interesse pubblico».

Si trova al terzo piano di un condominio del centro. «E ciò», continua Teso, «ne rendeva poco funzionale l'utilizzo diretto per attività associative o per altri servizi sociali. Per questo abbiamo cercato una soluzione alternativa che permettesse comunque di valorizzare pienamente un bene sottratto alla criminalità».

La nuova destinazione

«L'opportunità», continua Teso, «è nata dalla necessità manifestata dalla Guardia di Finanza di disporre a San Donà di un alloggio di servizio autonomo per il personale del corpo. Nel giugno 2024 aveva infatti chiesto al Comune di verificare la disponibilità di immobili da destinare a strutture alloggiative in previsione di future assegnazioni di militari».



Advertisement



Go Elazığ Türkiye

Mirable natural beauties, rivers, lakes and an untouched cultural heritage calling you.



Dopo mesi di lavoro e di confronto tra Comune, Guardia di Finanza e Agenzia del Demanio, ecco la soluzione: ol Comune mette a disposizione della Guardia di Finanza l'appartamento come alloggio di servizio, ad un canone agevolato.

«Il risultato è positivo sotto tre diversi aspetti», osserva il sindaco, «La Guardia di Finanza può disporre di **un appartamento autonomo** nel centro della città, rispondendo alle proprie esigenze organizzative. Il Comune valorizza un **bene confiscato** alla criminalità e percepisce un canone i cui proventi devono essere destinati a finalità sociali. Ma soprattutto, la disponibilità di un alloggio esterno consente di liberare spazi all'interno della caserma di piazza Rizzo, creando le condizioni per poter ospitare **ulteriori militari della Guardia di Finanza** a San Donà. È questo l'aspetto che considero più importante per la città: un bene un tempo appartenuto alla criminalità organizzata viene oggi utilizzato per sostenere concretamente la presenza dello Stato e delle Forze dell'ordine sul nostro territorio».



Riproduzione riservata © La Nuova Venezia



Esperto: lasciare Gmail è la tua mossa più potente.

Proton



Svelato il segreto sull'intestino irritabile? Il rimedio che sorprende!

Consulente della salute



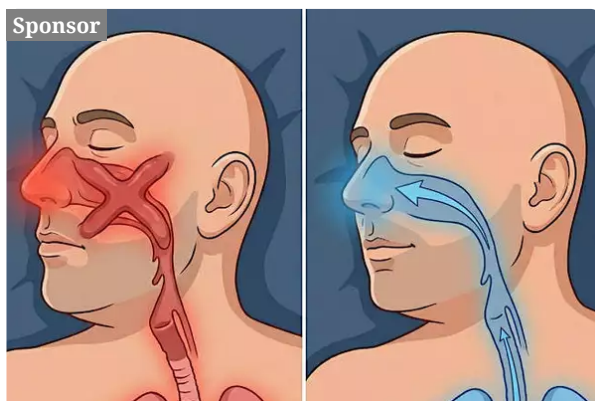
Come sfruttare il Bonus Sicurezza per installare l'allarme di Casa

verisure.it



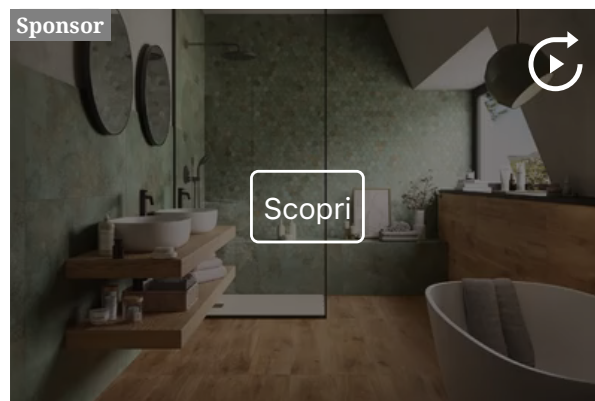
La miglior clinica per i capelli non è in Turchia, è italiana!

salute-capelli.net



Il trucco per smettere di russare che i medici non ti dicono (non potevo crede...

Derila Ergo



A Settembre da IPERCERAMICA approfitta dei Doppi Sconti.

IPERCERAMICA

